

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2827)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 29 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4015)

d'iniziativa dei deputati CASTELLUCCI e RINALDI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1968*

**Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614,
concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del Regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i Consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.

Art. 2.

Le contribuzioni degli apicoltori consorziati, dovute ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono riscosse per mezzo di ruoli comunali dagli esattori delle imposte dirette, nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette.